

5 maggio 2017



CNPI

Periti Industriali (CNPI): parte la task force per l'Europa

www.lavoripubblici.it del 4/05/2017

LAUREE PROFESSIONALIZZANTI

Lauree professionalizzanti, CNI: 'dividere i percorsi triennali'

www.edilportale.com del 3/05/2017

lauree professionalizzanti, competenze acquisite e sbocchi professionali: serve chiarezza

www.ediltecnico.it del 5/05/2017

CORRETTIVO APPALTI

Appalti, Correttivo finalmente in Gazzetta: pubblicazione sul numero in uscita stasera

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/05/2017

L'intervento: più spazio al massimo ribasso, ecco perché è una scelta giusta

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/05/2017

EDILIZIA

Semplificazione edilizia: approvata in Conferenza unificata la modulistica unificata

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 5/05/2017

ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva, arriva la proroga

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/05/2017

Detrazione Iva, nuovi limiti soltanto dalle fatture 2017

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 5/05/2017

EPPI

Eppi, cresce il patrimonio. Raggiunta quota 1,2 mld €

Italia Oggi pag.27 del 5/05/2017

- [Home](#)
- Periti Industriali (CNPI): parte la task force per l'Europa

Periti Industriali (CNPI): parte la task force per l'Europa

04/05/2017

Vigilare sul processo normativo comunitario in materia di professioni e quindi incidere sul processo legislativo, tutelando gli interessi della professione di perito industriale oltre i confini nazionali.

A questi due principali obiettivi punta l'intesa di collaborazione, appena siglata, tra il Consiglio nazionale dei periti industriali e Hba Partners, Società di consulenza per le relazioni istituzionali in materia di affari europei.

L'accordo prende il via da una rinnovata attenzione, a livello europeo, sul tema delle libere professioni e che ha spinto il Cnpi a mettere in campo una diversa azione strategica a sostegno della categoria.

A gennaio 2017, infatti, la Commissione ha approvato un pacchetto di quattro nuove misure che renderà più facile per le imprese e per i professionisti la prestazione di servizi. Si tratta di una proposta di direttiva per introdurre la valutazione di proporzionalità delle norme nazionali che regolano l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio; una nuova e-card europea per rendere più facile fornire servizi all'estero; una proposta per migliorare il meccanismo di notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi; e, infine, una Comunicazione sugli Orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni.

Le proposte si inseriscono nella tabella di marcia della strategia per il mercato unico. La Commissione, infatti, non intende modificare la normativa vigente dell'Ue nel settore dei servizi, ma punta a una migliore applicazione delle norme, per sfruttarne tutte le potenzialità e dare un nuovo impulso all'economia.

Attorno a questa cornice legislativa si muove la nuova partnership finalizzata, innanzitutto, a monitorare il processo legislativo in corso sulle nuove disposizioni, ma soprattutto a progettare e sviluppare un piano strategico da presentare alle istituzioni dell'Unione europea per tutelare e rappresentare le istanze dell'ordine professionale.

Tutto con la consapevolezza che l'esercizio di attività professionali ingegneristiche nel mercato europeo sia reso ancora complesso per l'assenza di un'univoca determinazione dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di perito industriale.

*"I processi di riforma dei servizi professionali nei diversi Paesi europei - ha dichiarato il presidente del Cnpi **Giampiero Giovannetti** - sono alla base della crescita economica, ma è evidente come ci sia ancora una grande disomogeneità nella regolamentazione tra paese e paese e tra le stesse professioni".*

Per diventare davvero professionisti d'Europa, però, dobbiamo poter contare su una precisa legislazione europea che sia in perfetta armonia e coerenza con quella dei singoli stati membri. L'accordo con Hba per noi significa proprio questo, vigilare sui processi di riforma e intervenire laddove sono presenti passaggi normativi che ostacolano la libera circolazione dei professionisti e la loro crescita all'interno del mercato europeo".

A cura di **Ufficio Stampa Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati**

© Riproduzione riservata

Lauree professionalizzanti, CNI: 'dividere i percorsi triennali'

di Alessandra Marra

Predisporre due indirizzi distinti: uno orientato all'occupazione immediata e l'altro finalizzato al proseguimento degli studi

03/05/2017



03/05/2017 – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è favorevole all'attivazione di lauree professionalizzanti ma chiede al Ministero dell'Istruzione (Miur) di definire percorsi chiari, sia in termini di competenze acquisite sia in riferimento agli sbocchi professionali consentiti. Questo l'orientamento del CNI, a seguito dell'incontro con la Cabina di regia nazionale sulle lauree professionalizzanti del Miur, sul [DM 987/2016](#) che attiva corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale.

Lauree professionalizzanti: dividere i percorsi triennali

Il CNI ritiene che le lauree in ingegneria ad orientamento professionale debbano essere **corsi triennali terminali, orientati ad un rapido ingresso** nel mondo del lavoro, come è accaduto per le lauree sanitarie. Gli Ingegneri propongono di ipotizzare una

"**diramazione del percorso triennale** in due distinti indirizzi: uno con una forte connotazione "professionalizzante" per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione; l'altro finalizzato sostanzialmente al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento della laurea magistrale". Infine, per **sciogliere l'attuale groviglio degli accessi agli albi professionali** il CNI propone una modifica dell'art. 55 del [DPR 328/2001](#) e il riferimento ad uno dei principi cardine delle lauree professionalizzanti: attribuire ad ogni professione un corso di laurea professionalizzante univoco.

Lauree professionalizzanti: i commenti del CNI

Angelo Domenico Perrini, Consigliere CNI che ha partecipato all'incontro con la Cabina di regia del Miur, ha dichiarato: "Esprimiamo soddisfazione per questo incontro perché in generale riteniamo che queste **lauree professionalizzanti possano essere utili all'inserimento immediato** nel mondo del lavoro e quindi nel processo produttivo, cosa che non è assolutamente avvenuta per i laureati triennali ex 328/2001." "Tuttavia – ha detto Ania Lopez, Consigliere CNI presente all'incontro – riteniamo che sia necessaria una **complessiva riorganizzazione del sistema universitario** per arrivare a definire in modo chiaro i vari percorsi attivi mediante una maggiore valorizzazione e una più puntuale caratterizzazione del titolo di primo livello. Oltre alla definizione delle competenze, è importante facilitare il completamento del percorso formativo ingegneristico dei laureati triennali".

© Riproduzione riservata

lauree professionalizzanti, competenze acquisite e sbocchi professionali: serve chiarezza

Consiglio Nazionale degli Ingegneri: servono percorsi chiari, sia in termini di competenze acquisite sia in riferimento agli sbocchi professionali consentiti

Di **Redazione Tecnica** -

5 maggio 2017



Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri favorevole alle **lauree professionalizzanti** ma chiede di definire il futuro dei laureati triennali a orientamento professionale in ingegneria.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha partecipato ad un incontro con la Cabina di regia nazionale per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle [lauree professionalizzanti](#), rappresentata dal Sottosegretario del Miur Gabriele Toccafondi. Per il CNI erano presenti i Consiglieri Angelo Domenico Perrini e Ania Lopez e il Direttore Fondazione CNI Dr. Massimiliano Pittau, mentre Sauro Longhi rappresentava il CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

"Esprimiamo soddisfazione per questo incontro – ha dichiarato Angelo Domenico Perrini – perché in generale riteniamo che queste lauree professionalizzanti possano essere utili all'inserimento immediato nel mondo del lavoro e quindi nel processo produttivo, cosa che non è assolutamente avvenuta per i laureati triennali ex 328/2001."

Lauree professionalizzanti: il futuro dei laureati triennali

Il CNI è da tempo favorevole all'attivazione di lauree professionalizzanti in grado di rispondere alle richieste specifiche del mercato del lavoro, purché queste definiscano percorsi chiari, sia in termini di competenze acquisite sia in riferimento agli sbocchi professionali consentiti. In quest'ottica ha accolto positivamente il decreto del MIUR n. 987, del 12 dicembre 2016, che all'articolo 8 propone l'attivazione di corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale.

"Tuttavia – ha detto Ania Lopez – riteniamo che sia necessaria una complessiva riorganizzazione del sistema universitario per arrivare a definire in modo chiaro i vari percorsi attivi mediante una maggiore valorizzazione e una più puntuale caratterizzazione del titolo di primo livello. Oltre alla definizione delle competenze, è importante facilitare il completamento del percorso formativo ingegneristico dei laureati triennali".

Corsi triennali orientati ad un rapido ingresso nel mondo del lavoro

Il CNI ritiene che le lauree ad orientamento professionale debbano essere corsi triennali terminali, orientati ad un rapido ingresso nel mondo del lavoro. Un riferimento in Italia potrebbe essere quello delle **lauree sanitarie**. L'avvio di questi corsi triennali professionalizzanti comporterà anche una riflessione comune sulla rapida obsolescenza dei profili professionali che sta caratterizzando questo periodo storico. Il CNI propone di ipotizzare una diramazione del percorso triennale in due distinti indirizzi: uno con una forte connotazione "professionalizzante" per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione; l'altro finalizzato sostanzialmente al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento della laurea magistrale.

Per sciogliere l'attuale groviglio degli accessi agli albi professionali occorre una modifica dell'art. 55 del DPR 328/2001 e il riferimento ad uno dei principi cardine delle lauree professionalizzanti: attribuire ad ogni professione un corso di laurea professionalizzante univoco.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

05 Mag 2017

Appalti, Correttivo finalmente in Gazzetta: pubblicazione sul numero in uscita stasera

Mauro Salerno

A tre settimane dall'approvazione finale in Consiglio dei ministri il decreto Correttivo del nuovo codice appalti è pronto a sbarcare sulla Gazzetta Ufficiale. A meno di imprevisti dell'ultimo minuto il Dlgs atteso da giorni al traguardo finale sarà pubblicato questa sera, dunque sulla Gazzetta numero 103 del 5 maggio 2017.

La pubblicazione in Gazzetta determina l'entrata in vigore delle 441 modifiche apportate al codice varato un anno fa, stabilendo la prima data di rilievo per le stazioni appaltanti alle prese con la stesura di un bando.

Se le anticipazioni verranno rispettate, le correzioni al Dlgs 50/2016 diventeranno operative dal 20 maggio e dunque si applicheranno ai bandi pubblicati dopo questa data. Il decreto infatti, nel testo circolato dopo l'approvazione in Consiglio dei Ministri, prevede una «vacatio» di 15 giorni per l'entrata in vigore: un periodo-cuscinetto utile alle amministrazioni per prendere registrare le novità evitando di rimanere spiazzate come accaduto con la riforma varata l'anno scorso, quando il governo decise di non stabilire un periodo transitorio per l'entrata in vigore del nuovo codice. A questo proposito va anche detto che - a parte i 15 giorni di vacatio - la maggior parte delle correzioni del imposte sul testo del Dlgs 50 non porta con sé un chiarimento sulla sua entrata in vigore. Potrebbe quindi determinarsi in qualche caso il rischio di difficoltà di interpretazione da parte delle amministrazioni, soprattutto nei casi di gare bandite prima dell'entrata in vigore del Correttivo che a un certo punto della procedura incontrano sulla strada una norma modificata dal decreto a questo punto entrato in vigore.

L'altra data di rilievo immediatamente decifrabile con la pubblicazione del Correttivo sarà quella relativa alla "sanatoria" dei vecchi progetti definitivi. Le stazioni appaltanti che hanno tenuto nei propri cassetti un progetto approvato prima del 19 aprile 2016, senza aver avuto modo di mandarne in gara lo sviluppo fino allo stadio esecutivo, potranno metterlo in gara senza incorrere nel divieto di appalto integrato fino al 20 maggio 2018. Il decreto correttivo stabilisce infatti che il divieto di appalto integrato «non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice», dunque il 19 aprile 2016, «con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»: il 20 maggio 2018 se il Correttivo ucirà, come previsto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 con la data di oggi.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

05 Mag 2017

Correttivo/3. L'intervento: più spazio al massimo ribasso, ecco perché è una scelta giusta

Carlo Deodato

Tra le novità più vistose introdotte dal decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici merita di essere segnalata ed analizzata quella che estende ed amplia la categoria degli appalti aggiudicabili con il criterio del prezzo più basso.

Senza entrare nei dettagli tecnici della nuova regolazione, interessa, invece, la comprensione di tale significativa, ancorché limitata, revisione dell'originario e dichiarato (nonché apparentemente consolidato) sfavore per il metodo di aggiudicazione del massimo ribasso.

Una delle innovazioni (del Codice approvato l'anno scorso) rappresentate come maggiormente idonee a scongiurare prassi fraudolente è stata proprio quella della configurazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità-prezzo (per semplicità: OEPV) come metodo ordinario e generale di aggiudicazione degli appalti e la previsione di quello del prezzo più basso come parametro residuale, eccezionale e circoscritto a fattispecie limitate e di scarso impatto economico (mentre nella disciplina previgente i due sistemi erano fungibili).

Tale scelta, in termini così radicali non imposta - forse - neanche dalla direttiva 2014/24Ue, è stata giustificata con l'esigenza di ridurre il perimetro operativo del criterio del minor prezzo, in quanto ritenuto foriero di distorsioni competitive, produttivo di prestazioni di scarsa qualità e maggiormente permeabile a inquinamenti corruttivi.

Si è, perciò, preferito il criterio di aggiudicazione dell'Oepv, siccome ritenuto più trasparente e più capace di garantire prestazioni contrattuali qualitativamente soddisfacenti.

La parziale rimeditazione (da parte del Governo) di tale impostazione impone un supplemento di riflessione sulla questione dei pregi e dei difetti dei due criteri di aggiudicazione, nella duplice prospettiva dell'efficienza amministrativa e della prevenzione della corruzione.

Il confronto dev'essere svolto alla stregua della vigente regolazione di tutti gli aspetti delle procedure di aggiudicazione e, soprattutto, sulla base di un'analisi obiettiva e immune da pregiudizi (in favore o contro ciascuno dei due metodi).

La tradizionale contrarietà al criterio del prezzo più basso è stata essenzialmente argomentata, nel tempo, sulla base del rilievo di tre fattori di criticità: a) il rischio della formazione di cordate di concorrenti capaci di influenzare l'identificazione della soglia di anomalia (e, quindi, la stessa aggiudicazione dell'appalto), soprattutto in presenza dell'esclusione automatica delle offerte anomale individuate sulla base di un unico criterio matematico; b) l'esposizione del progetto così aggiudicato a varianti capaci di determinare un aumento del prezzo di aggiudicazione; c) l'affidamento dell'appalto a prezzi nettamente inferiori a quelli di mercato, con il conseguente pregiudizio degli interessi implicati dal costo della mano d'opera e dalla qualità dell'offerta.

Si tratta di obiezioni ampiamente giustificate dalla disciplina previgente (al Codice del 2016) e che imponevano certamente una sua revisione, preordinata proprio a scongiurare i rilevanti rischi sopra segnalati.

Ma con la nuova disciplina quei rischi esistono ancora? O sono stati (già) neutralizzati?

Una disamina lucida del nuovo ordinamento impone di concludere che quei fattori di criticità sono stati eliminati con sapienti ed efficaci scelte regolatorie.

E' sufficiente, qui, osservare che: a) il pericolo di accordi collusivi finalizzati a predeterminare la soglia di anomalia (e, condizionare, quindi, gli esiti della gara) è, ormai, evitato dal c.d. metodo anti turbativa (e, cioè, il sorteggio, tra cinque, del criterio di calcolo del predetto valore); b) la modificabilità della prestazione in corso d'opera, con il rischio di aumento dei costi, è scongiurata (perlomeno per gli appalti di lavori) dall'obbligo di aggiudicare l'appalto sulla base di un progetto esecutivo (che, per definizione, non ammette varianti); c) l'impatto negativo sul costo della mano d'opera resta, ormai, precluso dalla intangibilità dei minimi tariffari, così come la qualità della prestazione rimane assorbita nel carattere esecutivo della progettazione a base d'asta, rispetto alla quale, peraltro, non sono concepibili, in linea di principio, elementi qualitativamente migliorativi.

Ma, se non esistono più i rischi distorsivi che avevano giustificato la contrarietà originaria al criterio del massimo ribasso, cadono le ragioni del pregiudizio ed emergono, invece, i suoi pregi: obiettività della scelta dell'offerta, celerità della procedura, riduzione dei costi amministrativi, deflazione del contenzioso, ma, soprattutto, contenimento del rischio di fenomeni corruttivi.

L'eliminazione di ogni profilo di discrezionalità nella scelta dell'offerta migliore e la imprevedibilità della soglia di anomalia producono, in particolare, il decisivo risultato di assicurare una maggiore trasparenza della selezione dell'offerta (adesso interamente vincolata), che si presta più difficilmente a essere inquinata da accordi collusivi tra un'impresa e la stazione appaltante o da intese illecite tra diversi concorrenti.

I vantaggi del metodo del massimo ribasso risultano, peraltro, subordinati al contestuale uso, che resta facoltativo, ma che avrebbe meritato di essere previsto come obbligatorio, dell'esclusione automatica delle offerte anomale, che riduce ancora la discrezionalità dell'amministrazione, sconsiglia, con un effetto virtuoso, la formulazione di ribassi fuori mercato e abbatte il contenzioso (altrimenti inevitabile).

In definitiva il criterio del minor prezzo esige, come già osservato dal Consiglio di Stato in occasione del parere reso sullo schema del decreto legislativo correttivo, una progettazione esecutiva di qualità, ma, a tale condizione, assicura la più sollecita ed imparziale definizione delle procedure.

Al contrario, il criterio dell'Oepv, che risulta più esposto a inquinamenti corruttivi, in ragione del carattere altamente discrezionale delle valutazioni che sottende (come confermato dalla recenti cronache giudiziarie) e a lungaggini burocratiche (con sicure code contenziose), dovrebbe essere riservato alle sole procedure in cui la qualità delle offerte assume una valenza decisiva (e, in ogni caso, utilizzabile solo da stazioni appaltanti adeguatamente qualificate).

La scelta operata dal Governo appare, in definitiva, ragionevole e coerente con l'esigenza di accrescere l'operatività di un criterio di aggiudicazione imparziale, veloce e, quindi, più idoneo (dell'altro), se correttamente ed efficacemente governato dalle stazioni appaltanti (in particolare con l'uso del metodo dell'esclusione automatica delle offerte anomale), ad assicurare l'efficienza dell'amministrazione degli appalti pubblici.

* *Consigliere di Stato*

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Semplificazione edilizia: approvata in Conferenza unificata la modulistica unificata

05/05/2017

È stato sottoscritto ieri 4 maggio 2017 in Conferenza unificata l'accordo (http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Accordo_modulistica.pdf) tra Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di **moduli unificati e standardizzati** per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze **nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali**. **Le amministrazioni comunali**, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, **hanno l'obbligo**, così come disposto all'articolo 1, comma 2 dell'accordo, **di pubblicare** sul loro sito istituzionale **entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e **adattati**, ove necessario, **dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017**.

I moduli unificati e semplificati oggetto dell'accordo **in materia di attività edilizia**

(http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Modulistica_attivit%C3%A0_edilizia.pdf) sono i seguenti:

- A. CILA
- B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
- C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
- E. Comunicazione di fine lavori
- F. SCIA per l'agibilità

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

I moduli unificati e semplificati oggetto dell'accordo **in materia di attività commerciali e assimilate**

(http://www.lavoripubblici.it/documenti2017/lvpb2/Modulistica_attivit%C3%A0_commerciali.pdf) riguardano le seguenti attività:

1. Esercizio di vicinato
2. Media e grande struttura di vendita
3. Vendita in spacci interni
4. Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche
5. Vendita per corrispondenza, tv, e-commerce
6. Vendita presso il domicilio dei consumatori
7. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate)
8. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)
9. Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
10. Attività di acconciatore e/o estetista
11. Subingresso in attività
12. Cessazione o sospensione temporanea di attività

*"È un importante passo in avanti sulla via della semplificazione e della sburocrazizzazione", ad annunciarlo è il presidente della Conferenza delle Regioni **Stefano Bonaccini**. "Sostanzialmente gli enti avranno una sola modulistica valida per l'intero territorio nazionale, sia che si tratti di ristrutturazioni della casa o dell'apertura di attività commerciali. I moduli per i titoli abilitativi edilizi vengono adeguati ai nuovi Decreti Madia e ci sarà un modulo unico per la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) e moduli più snelli per la Cila (comunicazione inizio lavoro asseverati) e l'agibilità, consentendo, in questo ultimo caso - ha concluso Bonaccini - di eliminare i circa 150.000 certificati che ogni anno sono rilasciati in Italia".*

L'accordo è frutto del lavoro congiunto Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione e Conferenza delle Regioni in attuazione dei decreti legislativi sulla Scia unica e sulla ricognizione dei procedimenti amministrativi.

Anche il linguaggio è stato semplificato attraverso termini di uso comune per favorire una comprensione più chiara ed immediata in relazione alle dichiarazioni da rendere. Non potranno più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990). E non potranno più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge, basti pensare al certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva. Sarà sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc. Non sarà più richiesta la presentazione di autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci penserà ad acquisirle lo sportello unico per le attività produttive (Suap): sarà sufficiente presentare le altre segnalazioni o comunicazioni in allegato alla Scia unica (Scia più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla Scia condizionata (Scia più autorizzazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("Once only").

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

Adempimenti. L'indicazione del viceministro dell'Economia, Luigi Casero, sui termini delle comunicazioni che sono in scadenza al 31 maggio

Liquidazioni Iva, arriva la proroga

Rinvio di 10-15 giorni - Ma per i commercialisti la dilazione non risolverà i problemi di trasmissione

MILANO

Per le comunicazioni Iva in scadenza il 31 maggio potrebbe arrivare una proroga amministrativa. L'annuncio dell'agenzia delle Entrate non placa, però, gli animi dei commercialisti che sottolineano «le criticità da noi denunciate, a cominciare dagli insopportabili costi per i software necessari al nuovo adempimento». Il presidente nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, spiega infatti che «tenuto conto dell'ancora attuale indisponibilità degli applicativi necessari, è indispensabile un rinvio della scadenza, in linea con quanto previsto dallo Statuto del contribuente». Il viceministro all'Economia, Luigi Casero, ha parlato ieri di un rinvio tecnico di 10-15 giorni ma ai commercialisti non basta: «Avremmo preferito un maggior lasso di tempo per testare l'adempimento e per formare il personale che dovrà effettuare gli invii telematici con il nuovo sistema di trasmissione», ribadisce Miani.

Il rinvio tecnico dovrà essere ufficializzato con un provvedimento dell'agenzia delle Entrate e si concretizzerà, probabilmente, in un periodo di 10-15 giorni in cui non saranno applicate sanzioni.

Le problematiche relative alle nuove modalità di trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva sono state oggetto, ieri, di un question time presentato dagli onorevoli Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Zanetti: in particolare, nel quesito di chiedeva al ministero perché per la trasmissione telematica delle comunicazioni periodiche Iva non potesse essere attuata attraverso modalità tradizionali già in uso per gli altri adempimenti.

L'Agenzia ha risposto che la necessità di realizzare la trasmissione dei dati su un solo canale è dettata da «ovvi motivi di economicità e di sforzi di realizzazione»: infatti nell'ipotesi dei due canali per un unico adempimento sarebbe necessario un «adeguamento di entrambe le infrastrutture di ricezione ai valori di picco delle comunicazioni congiunte dati fattura e comunicazione dati liquidazione, che avrebbe implicati ulteriori espansioni infrastrutturali con costi rilevanti a carico dello Stato e quindi dei contribuenti».

Per quanto riguarda l'obbligo di apporre la firma digitale, le Entrate ricordano che questo strumento (già in uso, peraltro, per la fatturazione elettronica verso la Pa) «garantisce l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati a prescindere dal canale trasmissivo utilizzato». L'Agenzia ha anche annunciato che metterà a disposizione uno strumento gratuito telematico utilizzabile dagli intermediari che non sono in possesso della firma digitale.

Anche per l'invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva l'Agenzia assicura che «sarà disponibile gratuitamente un software» (si veda l'articolo in basso).

«Il software messo a disposizione dall'Agenzia - ribatte però Miani - consentirà l'invio di un unico file per più soggetti, e non può di fatto essere utilizzato dai noi professionisti, non essendo possibile trasferire automaticamente i dati dai nostri software gestionali a quello predisposto dall'Agenzia per l'invio delle comunicazioni».

Per il presidente dei commercialisti e degli esperti contabili «il dato di fatto è che a meno di trenta giorni dalla sua scadenza ci troviamo ancora in uno stato di grande incertezza per un adempimento che era stato annunciato senza costi e complicazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesca Milano

LA SOLUZIONE Per l'ufficializzazione servirà un provvedimento delle Entrate che confermerà la non applicazione delle sanzioni

Adempimenti. Orlandi in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato

Detrazione Iva, nuovi limiti soltanto dalle fatture 2017

ROMA

La nuova stretta sulla **detrazione Iva** e sui termini di registrazione delle **fatture di acquisto**, «si applicano solo alle fatture emesse e ricevute nel 2017». La precisazione, attesa da imprese e professionisti, è del direttore dell'agenzia delle Entrate, **Rossella Orlandi**, audita ieri dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra correttiva dei conti pubblici. Come spiega la stessa Orlandi le nuove regole si applicano all'anno «in cui entra in vigore la nuova normativa, non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti, laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta» previsti dalla legge Iva.

Sulla riduzione dei tempi per la detrazione Iva a credito la responsabile delle Entrate sottolinea che questo oltre a dare certezze agli adempimenti del contribuente è in line con il diritto comunitario e, in particolare, con l'articolo 179 della direttiva 2006/112/Ce, come interpretata dalla giudici comunitari: «il diritto alla detrazione dell'imposta deve essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verificano l'esigibilità dell'imposta e il soggetto passivo è entrato in possesso della fattura di acquisto, fatta salva la facoltà degli Stati membri, nell'ambito della discrezionalità loro accordata dall'articolo 180 della citata direttiva, di consentire termini più ampi».

Nonostante le critiche delle imprese sui nuovi limiti alle compensazioni la Orlandi ha difeso le scelte dell'Esecutivo, sottolineando tra l'altro che nel testo del decreto andrebbe precisato che «il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche le ipotesi in cui le somme richieste con l'atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo». Per la Orlandi, dunque, l'ampliamento delle misure di controllo preventivo previste dal decreto, «ha lo scopo di ottenere effetti finanziari positivi analoghi a quelli registrati in passato a seguito della prima introduzione di tali misure». Numeri alla mano tra il 2009 (anno record delle compensazioni con quasi 30 miliardi utilizzati da imprese e professionisti) e il 2010 (anno in cui è scattata la prima stretta sull'istituto nato soprattutto per garantire liquidità alle imprese) l'Erario ha recuperato oltre 5 miliardi di euro.

Tornando, invece, all'audizione di ieri, la Orlandi ha promosso la scelta del Governo di introdurre una cedolare secca al 21% per le locazioni brevi e gli Airbnb. La qualificazione come «locazioni brevi» e l'inclusione dei contratti che prevedono, oltre alla locazione, la prestazione dei servizi di biancheria e pulizia locali «è da accogliere con favore, giacché finalizzata a favorire l'emersione di materia imponibile». Non solo. La Orlandi ha rilanciato invitando Parlamento e Governo a «valutare con favore un'eventuale modifica normativa che preveda l'applicazione della disposizione a tutti i casi in cui, al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, vi sia la fornitura di alloggi accompagnata da servizi accessori, come nel caso di attività di bed and breakfast occasionale - produttiva di redditi diversi- e a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato nel contratto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Giovanni Parente

Eppi, cresce il patrimonio Raggiunta quota 1,2 mld €

Un patrimonio in crescita (che ha registrato un progresso del 9% in un anno), che ha toccato la quota di 1,2 miliardi di euro. E, nel contempo, l'avanzo economico è stato di 57,1 milioni. Sono cifre tratte dal bilancio consuntivo per il 2016 appena approvato dall'Eppi (l'Ente di previdenza ed assistenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati) che, sempre riguardo al risparmio gestito, ha



Valerio Bignami

fatto sapere che «la riserva straordinaria si assesta a quota 252 milioni, pari a 18 mila euro per singolo iscritto»; al netto delle imposte versate, è stato poi fatto notare, l'amministrazione patrimoniale della Cassa ha evidenziato un rendimento contabile pari al 4,3% e ricavi finanziari del 6,4%, dato, quest'ultimo, che «include i 59 milioni del potenziale maggior valore del patrimonio investito e valutato ai prezzi di mercato». Fra i traguardi che il presidente dell'Ente Valerio Bignami ha voluto mettere in risalto l'aver conseguito, nel 2016, «un tasso di regolarizzazione di oltre il 40%, portando nelle casse dell'Eppi oltre 10 milioni in più rispetto all'anno precedente», esito che crea «soddisfazione», anche perché favorirà «l'ulteriore sviluppo di un welfare maggiormente adeguato ai tempi e ai bisogni degli iscritti»; a tal proposito, è stato anticipato che, nell'anno in corso, verranno rinforzate le coperture assicurative di tipo collettivo a beneficio degli iscritti, «migliorando le garanzie delle polizze sanitarie e integrandole con il check-up preventivo e sistematico nel tempo, per prevenire possibili patologie e bloccarle sul nascere». Di particolare rilievo, inoltre, è lo scenario raffigurato dalle più recenti simulazioni attuariali, che autorizza i vertici della Cassa a essere «fiduciosi» nell'affermare che, a regime, «potremo raggiungere tassi di sostituzione prossimi al 50% dell'ultimo reddito conseguito». Al 31 dicembre dell'anno passato, infine, erano 14.043 i periti industriali iscritti all'Ente. I pensionati, invece, ammontavano a 3.779.

fatto sapere che «la riserva straordinaria si assesta a quota 252 milioni, pari a 18 mila euro per singolo iscritto»; al netto delle imposte versate, è stato poi fatto notare, l'amministrazione patrimoniale della Cassa ha evidenziato un rendimento contabile pari al 4,3% e ricavi finanziari del 6,4%, dato, quest'ultimo, che «include i 59 milioni del potenziale maggior valore del patrimonio investito e valutato ai prezzi di mercato». Fra i

Simona D'Alessio

